

N. 32.610 di rep.

N. 9.818 di racc.

**Atto costitutivo di
società per azioni unipersonale
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2013 (duemilatredici)

il giorno 17 (diciassette)

del mese di maggio,

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la signora:

- **Magrassi Monica Maria Bianca**, nata a Tortona il 7 settembre 1971, domiciliata per l'incarico in Milano, via del Lauro n. 7, della cui identità personale io notaio sono certa, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua qualità di consigliere e, come tale, in rappresentanza della società a responsabilità limitata con unico socio di nazionalità italiana e costituita in Italia denominata:

"Lauro Cinquantaquattro S.r.l."

con sede principale in Milano, via del Lauro n. 7, capitale sociale euro 150.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07794690961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1982227,

munita degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2013 che in estratto autentico si allega atto sotto "A".

Detta Comparsante

stipula e conviene quanto segue.

1.) **(Costituzione - Sede - Durata)** - Viene con il presente atto costituita dalla società **"Lauro Cinquantaquattro S.r.l."** una società per azioni unipersonale denominata:

"Lauro Sessantuno S.p.A.",

avente sede in Milano, inizialmente in via del Lauro n. 7, e con durata al 31 (trentuno) marzo 2050 (duemilacinquanta).

2.) **(Oggetto)** - La società ha per oggetto la gestione diretta ed indiretta di partecipazioni societarie, con esclusione di attività nei confronti del pubblico. A tale scopo la società potrà acquistare o alienare titoli azionari, quote sociali e partecipare alla costituzione di società operanti in qualsiasi settore, sottoscrivere aumenti di capitale o rinunciare al diritto di opzione, compiere attività di studio e di ricerca, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari; in via strumentale alle attività di cui sopra potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura o durata, concedere, non nei confronti del pubblico, finanziamenti e garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, compresi avalli, fideiussioni, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie o di società partecipate, potrà assumere, in sede di disinvestimento, qualunque obbligazione richiesta al venditore, potrà esercitare in ge-

nere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa od utile al conseguimento dell'oggetto sociale, restando comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

3.) (Statuto) - La qui costituita società sarà retta e funzionerà secondo le norme tutte dello statuto sociale che si compone di 28 (ventotto) articoli e che, letto da me notaio alla Comparsa, da questa approvato e quindi firmato con me notaio, al presente si allega sotto "B" quale sua parte integrante e sostanziale.

4.) (Capitale sociale) - Il capitale sociale della qui costituita società è determinato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) diviso in n. 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna e viene integralmente sottoscritto dalla società "Lauro Cinquantatré S.r.l."

Si dà atto che detto capitale è già stato integralmente versato, come da ricevuta in data odierna della Banca Popolare di Milano - sede di Milano che, in copia conforme all'originale, al presente atto si allega sotto "C".

5.) (Organo amministrativo) - La qui costituita società sarà inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi, e dunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici), composto di 5 (cinque) membri nelle persone dei signori:

- *Bruno Riccardo*, nato a Napoli (NA) il 14 novembre 1959, codice fiscale BRN RCR 59S14 F839M;

- *Magrassi Monica Maria Bianca*, nata a Tortona (AL) il 7 settembre 1971, codice fiscale: MGR MCM 71P47 L304A;

- *Nitti Emiliano*, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 16 novembre 1969, codice fiscale: NTT MLN 69S16 I690L;

- *Matteo Alessandro*, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 18 gennaio 1982, codice fiscale: MTT LSN 82A18 C265Z;

- *Maurizio Bottinelli*, nato a Luino (VA) il 10 settembre 1966, codice fiscale: BTT MRZ 66P10 E734H,

tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede della società e muniti dei requisiti di legge.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di cui all'art. 16 (sedici) dello statuto sociale.

Il signor *Riccardo Bruno* viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, investito della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera.

6.) (Collegio Sindacale) - A comporre il Collegio sindacale per i primi 3 (tre) esercizi, e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31

(trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) vengono nominati:

* quali Sindaci Effettivi:

- **Mantegazza Davide**, nato a Milano (MI) il 21 gennaio 1965, codice fiscale: MNT DVD 65A21 F205D, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Milano, Corso Magenta 12, iscritto all'albo dei Revisori Contabili n. 138875 con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22 novembre 2005;

- **Magagna Morena**, nata a Alessandria (AL) il 7 ottobre 1968, codice fiscale: MGG MRN 68R47 A182H, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso in Milano, Via Emilio Visconti Venosta n. 4, iscritta all'albo dei Revisori Contabili n. 128807 con decreto ministeriale del 9 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2003 IV Serie speciale n. 31;

- **Bini Raffaele**, nato a Pozzuoli (NA) il 5 gennaio 1969, codice fiscale: BNI RFL 69A05 G964X, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Parma, Borgo Garimberti n. 6, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 94513 con provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili del 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 97 del 2 novembre 1999;

* quali Sindaci Supplenti:

- **Guazzoni Laura**, nata a Milano (MI) il 21 aprile 1965, codice fiscale: GZZ LRA 65D61 F205I, cittadina italiana, domiciliata per la carica in Milano, via Borgonuovo n. 4, iscritta all'albo dei Revisori Contabili n. 68312, con D.M. del 12 Aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28-bis del 5 aprile 1996;

- **Alonzo Piero**, nato a Roma il 2 ottobre 1965, codice fiscale: LNZ PRI 65R02 H501U, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Roma, via Panama n. 48, iscritto all'albo dei Revisori Contabili n. 68536, con D.M. del 26 marzo 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 28-bis, IV Serie speciale del 5 aprile 1999.

Il signor **Mantegazza Davide** viene nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Ai membri del Collegio Sindacale spetteranno gli emolumenti annui lordi così determinati:

- al Presidente del Collegio sindacale Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) (di cui euro 1.000 da imputarsi all'attività di revisione legale dei conti);

- ai Sindaci Effettivi Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) ciascuno, (di cui euro 1.000 da imputarsi all'attività di revisione legale dei conti).

7.) (Utili) - Gli utili saranno ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 25 (venticinque) del sopra allegato statuto sociale.

8.) (Esercizi sociali) - Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo al 31 (trentuno)

dicembre 2013 (duemilatredici).

9.) (Adempimenti) - La Comparsante viene espressamente autorizzata a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della qui costituita società e ad apportare al testo del presente atto e dell'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese o dalle competenti Autorità.

10.) (Spese) - Si espone in euro 2.500 (duemilacinquecento) l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della società.

Del presente ho dato lettura alla Comparsante che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati "A" e "C", alle ore 11,50 (undici e cinquanta).

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sette e della ottava sin qui.

F.to Monica Maria Bianca Magrassi

F.to Renata Mariella notaio

Allegato u. Al. Sobal
u.

32610
03
9818

Lauro Cinquantaquattro Srl

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
GIORNO 15 MAGGIO 2013



ali rep.

Oggi 15 maggio 2013 alle ore 17.30 presso la sede della società in Milano, via del Lauro n. 7, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della società Lauro Cinquantaquattro Srl, anche mediante audio-conferenza, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Cariche sociali e conferimento dei relativi poteri; delibere inerenti e conseguenti

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Riccardo Bruno, il quale dopo aver constatato che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti personalmente i Consiglieri Maurizio Bottinelli, Monica Magrassi e Alessandro Matteo, mentre è collegato in audio-conferenza il Consigliere Emiliano Nitti;
- del Collegio Sindacale è collegato in audio-conferenza il Sindaco Unico Davide Mantegazza;
- tutti i partecipanti possono essere identificati ed è loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.



quello

Il Presidente dichiara, quindi, l'odierna riunione validamente costituita in forma totalitaria e invita, con il consenso dei presenti, a svolgere le funzioni di segretario Manuela Noè, che accetta.

Cariche sociali e conferimento dei relativi poteri; delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'Assemblea Ordinaria della Società, tenutasi in data odierna, ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio stesso. Pertanto, al fine di agevolare la gestione della Società si rende necessario provvedere alla delega di alcuni poteri e invita il Consiglio ad assumere le necessarie deliberazioni.


Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, con separata deliberazione e l'astensione di volta in volta dell'interessato e il voto favorevole degli altri consiglieri,

delibera

- di nominare Amministratore Delegato Maurizio Bottinelli;
- di conferire al sunnominato Amministratore Delegato Maurizio Bottinelli tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società, da esercitarsi:

- senza alcun limite d'importo, con firma abbinata con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- entro il limite di Euro 150.000,00 per singola operazione, con firma singola; e, in via esemplificativa, ma non limitativa i seguenti poteri:
 - rappresentare la Società in qualsiasi rapporto con terzi e con pubbliche amministrazioni, svolgere tutti gli atti, operazioni e incombenze relativi al potere conferito;
 - tenere e firmare la corrispondenza, emettere note e fatture;
 - assumere e licenziare personale anche dirigente;
 - stipulare contratti in relazione all'oggetto sociale;
 - acquistare, vendere e permutare cose mobili in genere, incluse azioni e quote societarie;
 - costituire, nominando i relativi amministratori e sindaci, società veicolo in nome e per conto della Società, anche in previsione di eventuali operazioni di investimento;
 - acquistare, vendere e permutare autoveicoli, firmando tutti i documenti necessari ed esonerando i competenti conservatori dei pubblici registri automobilistici da obblighi e responsabilità;
 - stipulare contratti di qualsivoglia tipo o natura, per casi di urgenza, pericolo e sicurezza, anche se eccedente i propri poteri, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione quanto prima e comunque non oltre la prima seduta successiva;
 - compiere qualsiasi operazione bancaria anche passiva e su titoli di Stato e non, e così: aprire e chiudere conti correnti, disporre degli stessi fino a concorrenza delle somme disponibili o delle linee di credito concesse: girare all'incasso assegni e titoli all'ordine, locare cassette di sicurezza e disporre del loro contenuto;
 - girare per lo sconto e l'incasso cambiali e tratte;
 - protestare e quietanzare effetti ed altri titoli all'ordine;
 - aprire e chiudere conti correnti postali ed operare sugli stessi;
 - fare pagamenti, concedere dilazioni e sconti;
 - esigere crediti ed incassare somme e quant'altro dovuto alla Società da chiunque, ivi compresi i vaglia postali e telegrafici;
 - rilasciare di quanto riscosso quietanze e disarichi nelle forme richieste;

- rappresentare la Società e compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, la Banca d'Italia e le banche agenti, la Tesoreria dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, le Direzioni Regionali, Provinciali e tutti gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, gli Istituti Previdenziali, gli Uffici del Lavoro, le Dogane, le compagnie di trasporto e, in generale, rappresentare la Società presso qualsiasi amministrazione pubblica e privata, firmando denunce, istanze, ricorsi e dichiarazioni;
- costituire, ricevere e liberare depositi anche a titolo di cauzione;
- procedere ad atti esecutivi e conservativi;
- svolgere qualsiasi pratica atta all'ottenimento di licenze, autorizzazioni e concessioni;
- rappresentare la Società in qualsiasi procedura fallimentare e giudiziaria e in ogni grado di esse anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- aprire e chiudere unità locali;
- nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Riccardo Bruno il potere di effettuare pagamenti in nome e per conto della Società entro il limite di Euro 150.000,00 per singola operazione con firma singola;
- di conferire al Consigliere Monica Magrassi il potere, con firma singola, di effettuare pagamenti in nome e per conto della Società entro il limite di Euro 150.000, nonché il potere, sempre con firma singola, di costituire, nominando i relativi amministratori e sindaci, società veicolo in nome e per conto della Società, anche in previsione di eventuali operazioni di investimento;
- di non conferire emolumento alcuno al Presidente del Consiglio di Amministrazione Riccardo Bruno, all'Amministratore Delegato Maurizio Bottinelli e al Consigliere Monica Magrassi, sebbene investiti di particolari cariche.



* * *

Dopodiché, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.50. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Manuela Noè
Manuela Noè

Il Presidente
Riccardo Bruno
Riccardo Bruno



N. 32.594 di rep.

Certifico io sottoscritta dott.ssa Renata Mariella, notaio in Milano, iscritta presso il collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in due mezzi fogli è conforme a quanto riportato alle corrispondenti pagine del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società


"Lauro Cinquantaquattro S.r.l."

con sede legale in Milano, via del Lauro n. 7, capitale sociale Euro 150.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07794690961.

Libro esibitomi bollato, numerato e vidimato ai sensi di legge.

Milano, li

16 (sedici) maggio 2013 (duemilatredici)



Allegato "B" del n. 32.610/9.818 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata

"Lauro Sessantuno S.p.A."

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Milano.

La società, con le modalità e forme volta a volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza unità locali in genere anche all'estero.

Art. 3 - Domicilio

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto la gestione diretta ed indiretta di partecipazioni societarie, con esclusione di attività nei confronti del pubblico. A tale scopo la società potrà acquistare o alienare titoli azionari, quote sociali e partecipare alla costituzione di società operanti in qualsiasi settore, sottoscrivere aumenti di capitale o rinunciare al diritto di opzione, compiere attività di studio e di ricerca, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari; in via strumentale alle attività di cui sopra potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura o durata, concedere, non nei confronti del pubblico, finanziamenti e garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, compresi avalli, fideiussioni, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie o di società partecipate, potrà assumere, in sede di disinvestimento, qualunque obbligazione richiesta al venditore, potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa od utile al conseguimento dell'oggetto sociale, restando comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

Art. 5 - Durata

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

CAPITALE - AZIONI

Art. 6 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli o certificati azionari nominativi che ove consentito possono essere convertiti a richiesta e spese del socio in titoli al portatore.

Ove stabilito da norme inderogabili, la società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 7 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 8 - Recesso

I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Art. 9 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta l'organo amministrativo lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la Società non faccia ricorso al capitale di rischio, alternativamente o promiscuamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipato via fax o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 3.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, Svizzera, o paesi dell'Unione Europea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Art. 10 - Riunione per videoconferenza o teleconferenza

La partecipazione all'assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale con diritto di voto nell'assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria si costituisce qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

E' comunque necessario, sempre che la società non faccia ricorso al capitale di rischio, anche in assemblea straordinaria di seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Sono salvi maggiori quorum previsti dalla legge, tra cui quello dei 2/3 del capitale per l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie, fermo comunque in tal caso il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Art. 12 - Diritto di intervento

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti cui spetti il diritto di voto, i quali, almeno due giorni non festivi precedenti la data fissata per la prima convocazione, abbiano depositato presso la sede della Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati prevista dall'art. 2370, secondo comma, cod. civ., che non potrà essere ritirata prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Art. 13 - Rappresentanza nell'assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo od a dipendenti della società e di sue controllate né a queste ultime.

Art. 14 - Presidenza dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea è disciplinato dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di quindici, secondo le determinazioni dell'assemblea.

Gli amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo statutario, l'assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero nei limiti, appunto, del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre nei limiti di statuto il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo residuo.

Se, per dimissione o altre cause, vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e deve immediatamente convocarsi, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'assemblea.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Art. 17 - Presidente e organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato eletto dall'assemblea. Può nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri, nonché - anche di volta in volta - affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il segretario del Consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con facoltà di delega a' sensi dei commi che precedono, direttori generali e procuratori ad negotia o per categoria di atti determinandone i poteri.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 18 - Convocazione e riunioni

Il Consiglio si riunisce, nella sede sociale o altrove, ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure ne facciano motivata richiesta scritta almeno due consiglieri o il Collegio sindacale.

La convocazione viene effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare, anche via telex, fax, telegramma o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere e al domicilio di ciascuno dei sindaci.

La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci o in caso di loro assenza o impedimento dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio può riunirsi per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio è disciplinato dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e dei membri del Collegio sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione.

Art. 19 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Art. 20 - Compenso

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese per ragioni d'ufficio, l'assemblea può attribuire un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. In difetto per questi ultimi provvede il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

Art. 21 - Amministratore unico

L'assemblea può nominare, in luogo di un Consiglio di Amministrazione, un amministratore unico al quale spettano tutti i poteri previsti dal presente statuto e dalla legge per il Consiglio ed il suo Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 22 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea che designa altresì il Presidente.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 18.

Art. 23 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale ovvero quando richiesto dalla legge o deciso con delibera della assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale dei conti o della società di revisione sono regolati dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Distribuzione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi una differente destinazione e salvi i diritti di particolari categorie di azioni o di eventuali strumenti finanziari.

Art. 26 - Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

F.to Monica Maria Bianca Magrassi

F.to Renata Mariella notaio

N. 32.609 di rep.

Certifico io sottoscritta Renata Mariella, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano che la presente copia fotostatica in un mezzo foglio è conforme all'originale documento esibitomi e da me reso all'esibitore.

Milano, li

17 (diciassette) maggio 2013 (duemilatredici)

Renata Mariella



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Milano

Firmato Renata Mariella

Milano, 17 maggio 2013

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

